

PERIODO EMERGENZIALE (FINO AL 31/12/2020): PROSPETTO RIEPILOGATIVO SULLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA E PER L'ACCREDITAMENTO DI EVENTI IN MODALITÀ FAD (FORMAZIONE A DISTANZA)

1) FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA. Per il 2020 la formazione obbligatoria degli avvocati e dei praticanti abilitati è governata da quattro nuove regole:

- l'anno formativo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo;
- i crediti minimi da acquisire saranno in totale cinque: tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
- i crediti minimi potranno essere conseguiti totalmente tramite formazione a distanza;
- i crediti acquisiti nell'anno 2020 saranno completamente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia attraverso i crediti in esubero già conseguiti nel triennio 2017/2019, se concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

Ciò significa che nell'anno 2020 tutti i crediti saranno conseguibili tramite FAD (e-learning, streaming, webinar, videoconferenza). Questa possibilità riguarda sia i 5 crediti minimi da conseguirsi obbligatoriamente nel 2020, sia i maggiori crediti attribuiti dalla partecipazione a ulteriori eventi formativi.

Restano valide per il 2020 tutte le regole di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento CNF 6/2014 per l'acquisizione dei crediti, come lezioni, seminari, corsi in presenza, attività formative.

2) ACCREDITAMENTO DI EVENTI IN MODALITÀ FAD. Per il 2020 il COA (in deroga agli art. 17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014) potrà concedere l'accREDITAMENTO agli eventi formativi in modalità FAD alle seguenti condizioni:

- che l'evento sia organizzato dallo stesso COA in proprio o tramite la propria Fondazione "Forum Aterni". In tale ipotesi il COA, nell'accREDITARE l'evento, determinerà autonomamente i crediti formativi da attribuirgli;
- che, ove l'evento sia organizzato e gestito dalle Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, questi ultimi alleghino convenzione o protocollo sottoscritti col CNF in forza dei quali gli stessi abbiano già autodeterminato i crediti da attribuire all'evento. In tale ipotesi il COA – previa comunicazione da parte del soggetto organizzatore, almeno 30 giorni prima della data dell'evento, della natura dell'evento, la sua durata, i nominativi dei relatori e ogni altra utile informazione – si limiterà ad accREDITARE l'evento, senza determinare i crediti da attribuirgli;
- che gli eventi abbiano esclusivamente rilevanza locale, ossia limitata alla propria circoscrizione;

- *che siano adottati strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso e al suo termine.*

All'uopo, tra i vari sistemi di controllo (tutti ugualmente validi: proposizione di quesiti, controllo biometrico facciale, ecc.), il Consiglio ritiene adeguato e sufficiente, utilizzando idonea piattaforma (Zoom, Teams, ecc.), il seguente:

1. effettuare all'inizio del collegamento la registrazione dei partecipanti, con indicazione in chat da parte degli stessi di nome, cognome, codice fiscale e Foro di appartenenza;

2. monitorare da parte dell'host che la telecamera del partecipante sia ininterrottamente attiva durante tutto l'evento, al fine di constatarne l'effettività della presenza durante lo stesso;

3. registrare l'evento, al fine di documentare tutto quanto avvenuto nonché le entrate e le uscite dall'evento;

4. proporre quesiti ai partecipanti nel corso dell'evento.